



SPORT

Seminario COMMISSARI SPORTIVI

20 Giugno 2023

SONO IL NOSTRO MANUALE PER APPLICARE CORRETTAMENTE TUTTE LE PROCEDURE IN GARA

- In nessuna circostanza modificano i regolamenti/norme esistenti ne hanno validità regolamentare.
- Sono documenti predisposti con lo scopo di **facilitare** e **standardizzare** le varie procedure al fine di non incorrere in errori.
- **ATTENZIONE: NON E' BUROCRAZIA**
- **SE SI SEGUONO => E' MOLTO PIU' DIFFICILE FARE ERRORI DI TIPO PROCEDURALE**

Principi Fondamentali

Sia i componenti del Collegio, sia gli altri Ufficiali di Gara devono *(per evitare di minare il concetto di autorevolezza)*:

- verificare di non ricadere in situazioni di **conflitto di interesse** (funzioni vietate) *(art. 204 e 201.3 II RSN)*.
- **informare** il Presidente del Collegio sugli eventuali fatti o circostanze che potrebbero essere percepite da un qualsiasi concorrente o da qualsiasi parte esterna come potenzialmente in conflitto di interesse.
- Risultare sempre indipendenti sia da organizzatori sia da autodromi, promotori, concorrenti, piloti ecc.
- Non accettare ospitalità da parte dei concorrenti (paddock, parchi assistenza ecc.)
- Non richiedere di poter essere accompagnati dalla compagna o dal compagno (è bene andare sempre da soli onde evitare di mettere in spiacevoli situazioni gli organizzatori e/o promotori – ricordiamoci che le gare non sono da considerare vacanze)
- **Evitare i commenti su social network su fatti avvenuti e/o evitare di commentare l'operato dei colleghi**

I CCSS hanno **poteri discrezionali**, da applicare in modo **corretto** e **trasparente** attraverso norme sportive e tecniche:

- pronunciarsi in prima istanza su qualsiasi questione inerente la gara e in merito al comportamento di qualsiasi licenziato (art 212.1 RSN) – fondamentale il principio della responsabilità oggettiva (artt. 90 e 223 RSN)
- Dobbiamo essere i primi a rispettare le regole di integrità fisica e morale
- Non si devono mai sottovalutare situazioni ove trapelino violazioni delle norme (anche con organizzatori o concorrenti che si conoscono da tempo)

PRINCIPIO DEL «NE BIS IN IDEM»

“Ne bis in idem” è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa “non due volte per la stessa cosa”. Ciò esprime un principio del diritto, in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata.

Sancito anche dall’art. 50 della **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea**

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

=> 3 CASI ESEMPIO

Casi Esempio 1 – 2 – 3

PRINCIPIO DEL «NE BIS IN IDEM»

Esempio1: rally in due giornate, per una infrazione commessa nella prima giornata, al termine di essa viene emessa una decisione e applicata una penalità di 3 minuti, nella seconda giornata il concorrente recupera e vince il rally.

NON E' POSSIBILE DARE UN'ALTRA PENALITA' AL TERMINE DELLA SECONDA GIORNATA O AL TERMINE DEL RALLY (per lo stesso fatto)

Esempio2: rally in due giornate, per una infrazione commessa nella prima giornata, al termine di essa viene emessa una decisione e applicata una penalità di 1 minuto, nella seconda giornata il concorrente si ritira.

NON E' POSSIBILE DARE UN'ALTRA PENALITA' AL TERMINE DELLA SECONDA GIORNATA O AL TERMINE DEL RALLY (per lo stesso fatto)

Esempio3: in una gara in circuito, per una infrazione viene dato una penalità di 10 secondi, dopo un giro il conduttore va in sabbia e si ritira.

NON E' POSSIBILE DARE UN'ALTRA PENALITA' (per lo stesso fatto)

ATTENZIONE: Quanto indicato a monitor deve essere oggetto SEMPRE di decisione

NUOVI ELEMENTI DISPONIBILI DOPO AVER EMESSO UNA DECISIONE

Se nel corso dell'evento (e solamente nel corso dell'evento) emergono, da qualsiasi fonte, nuovi elementi che facciano risultare errata una precedente decisione presa, **il collegio ha il DOVERE** di emettere una nuova decisione in base ai nuovi elementi.

Novità 2023

Art. 15.7 App.2 al RSN

Il GUG potrà emettere apposita documentazione al fine di uniformare le procedure durante le manifestazioni. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le istruzioni e le procedure fornite periodicamente dal GUG.

Occorre quindi seguire le linee guida e i template forniti nella loro struttura così come predisposta.

Tassa di Appello (art. 215 RSN)

Da quest'anno la federazione ha indicato che in caso di preavviso di intenzione di ricorso in appello, qualora non venisse formalizzato l'appello, dovranno comunque essere riconosciuti i 2/3 dell'intera tassa di appello.

Novità 2023

Intenzione di proporre appello presentata dopo un'ora dalla notifica

(art 215 BIS RSN)

In caso di appello, per questioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, e solamente quando la comunicazione scritta dell'intenzione di proporre appello è presentata ai Commissari Sportivi entro l'orario limite previsto, l'efficacia delle decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico è sospesa ed i concorrenti o i conduttori interessati non possono pretendere di essere premiati o di figurare nella classifica finale della competizione (in caso di esclusione), salvo il successivo eventuale accoglimento dell'appello e il ristabilimento dei loro diritti.

Se l'intenzione di proporre appello viene presentata oltre l'orario limite di un'ora, la decisione dei Commissari Sportivi sarà comunque immediatamente esecutiva **(NON SI DOVRA' APPLICARE LA SOSPENSIVA)**.

Novità 2023

Decisione da emettere per l'applicazione della sospensiva (Art.215 BIS RSN 2023)

In caso di appello I commissari sportivi dovranno emettere apposita decisione indicando se la penalità dovrà essere sospesa o meno secondo quanto previsto dal Regolamento di Settore della specialità.

La decisione dei commissari sportivi in merito alla sospensione o meno della penalità non è soggetta ad impugnazione innanzi alla Corte d'appello.

Al fine di implementare la trasparenza sia a livello mediatico, sia per una migliore comprensione per tutte le parti interessate, ACI Sport ha recepito la normativa internazionale riguardante l'emissione di apposita decisione per definire se una sanzione, in caso di appello, debba essere sospesa o meno. Questa specifica decisione non può essere appellata.

Novità 2023

Circolare Informativa

Art. 57 RSN

Le circolari sono emesse:

- dagli Organizzatori **prima dell'apertura delle iscrizioni**. In questo caso esse saranno sottoposte all'approvazione di ACI Sport (o della FIA in caso di gare valevoli o candidate FIA);
- dagli Organizzatori **dopo l'apertura delle iscrizioni e fino all'inizio delle verifiche ante gara**.

In questo caso esse saranno sottoposte all'approvazione del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, tranne i seguenti casi che dovranno essere sottoposti all'approvazione rispettivamente di ACI Sport e del Direttore di Gara:

- Variazione dei termini contrattuali e iscrizioni (ACI Sport);
- Variazioni del percorso, previa valutazione dell'Ispettore/Supervisore, ove previsto (Direttore di Gara);
- Variazione dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico (ACI Sport);
- Variazione di parti del programma antecedenti al termine delle verifiche ante-gara (Direttore di Gara);
- dai Commissari Sportivi o dal Giudice Unico **durante la manifestazione**, con eccezione delle modifiche di percorso, per le quali le circolari informative possono essere emesse dal Direttore di Gara informando obbligatoriamente i Commissari Sportivi.

Novità 2023

Circolare Informativa

Art. 57 RSN

Le circolari informative devono essere datate, numerate, pubblicate sull'Albo Ufficiale di Gara e comunicate ai Concorrenti i quali le firmeranno per presa visione.

LE CIRCOLARI SI DEVONO SEMPRE CONSEGNARE A TUTTI E SI DEVE AVERE LA PROVA DI AVVENUTA CONSEGNA E RICEZIONE

(anche in caso di applicazioni con notifiche push e/o Albo Online)

Novità 2023

Albo Ufficiale di Gara DIGITALE

Art. 57.1 RSN

L'Albo Ufficiale di Gara è la bacheca, fisica o digitale, che raccoglie tutti i documenti di gara, emanati dall'Organizzatore, dal Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, dal Direttore di Gara che devono essere resi pubblici ai fini del corretto svolgimento della gara.

I Documenti pubblici sono:

REGOLAMENTI e MODIFICHE => CIRCOLARI INFORMATIVE (**Devono sempre essere consegnate a tutti e avere prova di avvenuta ricezione**)

COMUNICAZIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI

DECISIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI => tutte le decisioni sono pubbliche => aspettare sempre 1 ora

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE DI GARA (Attenzione: NON I RAPPORTI)

NOTIFICHE DEL DIRETTORE DI GARA

ORDINI DI PARTENZA – RISULTATI – CLASSIFICHE FINALI (Ufficiali e Definitive)

(COMUNICAZIONI INDIVIDUALI) => solo nei casi espressamente indicati sulle linee guida

ALTRE COMUNICAZIONI (del comitato organizzatore ecc)

Il Presidente dei Commissari Sportivi si dovrà assicurare che venga rispettato quanto indicato

Illustriamo ora alcuni ulteriori esempi:

- Esempio 4: RICEZIONE DI UN APPELLO
- Esempio 5: CONVOCAZIONE SCRITTA OBBLIGATORIA
- Esempio 6: FIRMA DELLE CLASSIFICHE
- Esempio 7: «UNDER INVESTIGATION»
- LE DECISIONI e I TEMPLATE

RICEZIONE DI UN APPELLO

Il preavviso di ricordo in appello deve essere **SEMPRE** ricevuto dal collegio (se ancora presente in loco), e bisogna firmare per ricevuta la copia da dare al concorrente indicando data e ora.

Come procedere (2 OPZIONI)

- 1) CLASSIFICA DEFINITIVA GIA' FIRMATA E PUBBLICATA – **caso molto particolare (se siamo già andati a casa non è applicabile)**
 - 1.1 Si invierà una nota alla corte con tutto dettagliato
 - 1.2 si dovrà emettere la decisione come da articolo 215 RSN per la NON APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIVA

*Nota: Art 148 Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico esauriscono il loro mandato **relativo alle classifiche** dal momento in cui le stesse diventano definitive.*

Possiamo quindi emettere la decisione riguardante la NON applicazione della sospensiva perché non va ad interessare una modifica delle classifiche.

RICEZIONE DI UN APPELLO

2) GARA ANCORA IN CORSO e/o CLASSIFICA DEFINITIVA NON FIRMATA

2.1 si invierà una nota alla corte con tutto dettagliato.

2.2 Non si dovrà firmare e pubblicare la classifica definitiva.

2.3 Emettere la decisione come da articolo 215 RSN per la NON APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIVA.

Esempio 4

In una gara, per una decisione notificata il venerdì, si presenta al collegio un concorrente interessato il giorno dopo (la gara termina domenica sera) per notificare la sua intenzione di interporre appello. Il collegio è sempre a disposizione dei concorrenti e attiverà comunque la procedura.

Non si dovranno firmare le classifiche definitive.

Si dovrà emettere la decisione per la non applicazione della sospensiva.

CONVOCAZIONE SCRITTA OBBLIGATORIA

La convocazione **SCRITTA** è **SEMPRE obbligatoria** fornendo al concorrente un orario plausibile nel quale deve presentarsi
la convocazione deve essere formulata con il documento COMUNICAZIONE INDIVIDUALE (protocollo 4)

Non deve essere esposta se non nel caso di impossibilita' di notifica personale (da indicare poi nella relativa decisione).

(questo serve per mantenere la riservatezza sull'indagine in corso – salvo le indicazioni a monitori di “investigazione in corso – under investigation” nella gare in circuito)

Non si può prendere una decisione senza aver ascoltato le parti interessate (tranne per i casi espressamente previsti dalla norma => S&G e DT)

Se i convocati non si presentano occorre indicarlo nella decisione, spiegando dettagliatamente le modalità di convocazione.

Esempio 5

Vi sono stati casi in cui è stato scritto: Convocato il concorrente che non si è presentato (non è stato indicato se per iscritto se al telefono ecc.)

Scrivere questa cosa risulta insufficiente, occorre menzionare tutto ciò che si è fatto per poter convocare il concorrente e in ultima istanza la convocazione DEVE essere esposta (solo in questo caso) – indicheremo data e ora di esposizione della convocazione nella decisione

FIRMA DELLE CLASSIFICHE => quando si possono dichiarare definitivi i risultati?

RSN ART. 148 – CLASSIFICHE – paragrafo D)

Classifiche definitive

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico per dichiarare le classifiche ufficiali definitive devono preventivamente accertare:

- **la scadenza dei termini per la presentazione di reclami e l'avvenuta decisione relativa a quelli presentati;**
- **il completamento delle verifiche tecniche ed eventuali decisioni conseguenti;**
- **l'assenza di preavvisi di appello.**

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico esauriscono il loro mandato relativo alle classifiche dal momento in cui le stesse diventano definitive.

Esempio 6

Vi sono stati numerosi casi dove le Classifiche Finali Definitive sono state firmate dai Commissari Sportivi:

- prima del termine delle verifiche tecniche finali
- prima dell'emissione di decisioni su reclamo
- prima dell'emissione di decisioni su Rapporti dei Commissari Tecnici o del Direttore di Gara
- Senza avere atteso lo scadere dell'ora per la notifica di intenzione di proporre appello

REGOLA DELLE CLASSIFICHE => Le classifiche si firmano SOLO AL TERMINE DI TUTTO e SOLO SE NON VI SONO PREAVVISI DI APPELLO

REGOLA DELL'ORA => SEMPRE ASPETTARE L'ORA DOPO L'ESPOSIZIONE DELL'ULTIMA DECISIONE

GARA IN CIRCUITO – “INVESTIGAZIONE IN CORSO – UNDER INVESTIGATION”

Esempio 7

Quando viene inserita a monitor la scritta “**UNDER INVESTIGATION**” è bene **emettere SEMPRE una decisione** che sia essa di PENALITA’ oppure di NON LUOGO A PROCEDERE

1) Nel caso di penalità è ovvio emettere la decisione.

Se la penalità viene mostrata a monitor poi deve essere sempre redatta la relativa decisione.

2) Nel caso di “Non luogo a procedere” è bene emettere sempre la decisione per non creare confusione.

Un concorrente potrebbe essere indotto a non presentare un reclamo su una data situazione perché lui vede una investigazione in corso, oppure avrebbe potuto fare appello su un “non luogo a procedere” (avrebbe potuto sentirsi danneggiato da una decisione presa con questo verdetto). - senza decisione non può fare appello -

DECISIONI E TEMPLATE (come devono essere scritte)

Linee Guida . Punto 7

a) **INTESTAZIONE**

- Nome del Documento: DECISIONE N. XX DEI COMMISSARI SPORTIVI
- Numero del Documento: 2.YY (in base a quanto indicato nell'istruzione di emissione dei documenti)
- data della decisione
- orario della decisione
- Mittente della decisione: “da: Commissari Sportivi”
- Destinatari della decisione: “al/ai concorrente/i NOME COGNOME – Licenza (numero)” e sempre anche “a TUTTI I CONCORRENTI”

Le decisioni devono essere indirizzate sia alla persona direttamente coinvolta sia a TUTTI I CONCORRENTI.

Ciascun concorrente potrebbe essere «parte interessata» e quindi potrebbe proporre appello.

E' stato più volte rimarcato il fatto di dover sempre aspettare un'ora dopo l'esposizione all'albo di gara.

DECISIONI E TEMPLATE

b) CORPO DELLA DECISIONE

- parte introduttiva:

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto [il reclamo dal concorrente yy / il rapporto del direttore di gara / dei commissari tecnici], avendo esaminato [evidenze video e audio / ascoltato i testimoni ...] , convocato e ascoltato i conduttori / concorrenti [nome] e il rappresentate del concorrente [nome], avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

- **Numero della Vettura**

- **Nome e Cognome del concorrente / conduttore o del licenziato direttamente** interessato (o interessati se più di uno)
(con il relativo numero di licenza)

- **Orario del Fatto e relativa parte di gara in questione:** (prove, qualificazioni, gara, riordino, ecc.)

- **Il Fatto** (con descrizione precisa, misurazioni tecniche, ecc.)

- **l'indicazione di quali norme** (tecniche e/o sportive) **sono state violate**

- **gli articoli e le norme sulle quali si basa la decisione**

DECISIONI E TEMPLATE

- la «**decisione**» **presa** (non bisogna dimenticare di citare):

- i) la penalità inflitta (e a chi) o l'eventuale non luogo a procedere
- ii) le eventuali modifiche che devono essere apportate alle classifiche (art 148 c) RSN)
- iii) le disposizioni riguardanti i depositi cauzionali
- iv) le disposizioni riguardanti i passaporti tecnici (art 127 RNS)
- v) in caso di reclamo, se esso è ammissibile o meno
- vi) in caso di reclamo, se esso è fondato o meno

- la **motivazione della decisione** (è la parte più importante)

- Evidenza delle convocazioni e di quanto discusso nelle audizioni (dichiarazioni in sintesi / orari di audizione / menzionare le persone presenti)
- inserire tutte le informazioni disponibili
- Inserire quanto si evince dai rapporti degli ufficiali di Gara (se presenti) ed eventuali audizioni degli stessi
- Nelle decisioni di natura tecnica dovranno essere indicate in modo preciso le misurazioni rilevate, e le eventuali difformità dalla norma citando gli articoli di riferimento.
- la decisione deve essere completa => **Tutto quanto indicato nel campo «decisione» deve essere motivato**

DECISIONI E TEMPLATE

c) PARTE FINALE

- l'evidenza di aver ricordato alle parti la possibilità del diritto di appello
- La firma dei Commissari Sportivi (Tutti, la decisione è sempre collegiale)
- l'orario della notifica al concorrente al quale è indirizzata la decisione
- l'orario di esposizione all'Albo Ufficiale di Gara *